



10.2.2017

PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Relatore per parere: Eva Kaili

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno è un elemento essenziale per garantire che clienti e operatori commerciali possano effettuare transazioni commerciali senza dover subire discriminazioni ingiustificate.

In quanto regolamento, imporrà obblighi vincolanti agli operatori commerciali a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in modo da consentire ai clienti di avere accesso ai prodotti e di acquistarli, prevenendo gli effetti delle discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza o di stabilimento, oppure sul servizio di pagamento. L'obiettivo del regolamento è quello di eliminare gli ostacoli ingiustificati al commercio elettronico e quindi consentire un decisivo passo avanti verso il completamento del mercato unico digitale.

Oltre a eliminare gli ostacoli che sono fonte di discriminazioni ingiustificate, il regolamento chiarisce che le imprese non sono obbligate a svolgere le loro attività in tutta Europa. Il regolamento riconosce la necessità di chiarimenti riguardo all'obbligo delle imprese di effettuare consegne a clienti al di fuori del territorio in cui si svolgono le loro attività. È fondamentale evitare di aggiungere oneri supplementari per gli operatori commerciali.

Il regolamento riconosce inoltre l'importanza della creazione di un autentico mercato unico digitale per tutti i cittadini e indica la via da seguire per altre importanti riforme giuridiche che vanno realizzate, tra cui, ma non solo, la riforma del diritto d'autore, la riforma del settore audiovisivo e la riforma della fiscalità. Andrebbero seguiti gli stessi principi in modo da giungere alla creazione di un mercato unico digitale che sia favorevole agli utenti e alle imprese.

Scopo del presente parere è quello di apportare miglioramenti e inserire chiarimenti in merito a una serie di punti, elencati in appresso.

Contenuto e campo di applicazione del regolamento

Il campo di applicazione del regolamento è allineato a quello della direttiva 2006/123/CE, in modo da garantire continuità e certezza giuridiche per gli operatori e i consumatori. Ciò significa, tra l'altro, che i servizi di interesse generale non economici, i servizi di trasporto, i servizi audiovisivi, il gioco d'azzardo, i servizi sanitari e alcuni servizi sociali sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento. Per quanto riguarda il materiale protetto dal diritto d'autore e i contenuti audiovisivi, è importante far sì che siano realizzate le rispettive riforme prima di valutare se una potenziale inclusione possa avere effetti positivi per i consumatori e i settori simili.

Accesso alle interfacce online

La prevenzione dell'accesso alle interfacce online e il reindirizzamento del cliente sono considerate pratiche che provocano frustrazione ai clienti e la proposta di regolamento affronta la questione, garantendo che i clienti siano in grado di accedere all'interfaccia di loro gradimento in ogni momento, a prescindere dalla loro ubicazione geografica.

Discriminazione dei clienti basata sulla residenza

È vietato applicare termini e condizioni generali diversi ai clienti come conseguenza di una discriminazione basata sulla residenza. Il rispetto delle disposizioni del regolamento non dovrebbe tuttavia essere considerato una restrizione che impedisce agli operatori economici di sviluppare le loro attività in diversi Stati membri con offerte mirate e termini e condizioni differenti, purché un cliente straniero abbia la possibilità di accedere ai prodotti o ai servizi con gli stessi diritti e obblighi contrattuali applicabili alle operazioni nazionali. Inoltre, il rispetto del regolamento non comporta l'obbligo di provvedere alla consegna transfrontaliera dei beni, né l'obbligo di accettare di ritirare tali beni dal paese di stabilimento o di residenza del cliente.

Discriminazione fondata sul pagamento

Le disposizioni del presente regolamento prevedono che gli operatori economici non possano respingere o attuare altri tipi di discriminazioni in materia di strumenti di pagamento. Più in dettaglio e per quanto riguarda gli strumenti di pagamento basati su carta, se un determinato marchio e una determinata categoria di pagamento sono accettati, il commerciante è tenuto ad accettare la stessa marca e la stessa categoria, indipendentemente dal paese di origine del metodo di pagamento in questione. Tale disposizione non obbliga i commercianti ad accettare tutti gli strumenti di pagamento basati su carta.

Applicazione e assistenza ai clienti

Si propone che gli Stati membri designino organismi incaricati di garantire l'effettiva applicazione del regolamento e che tali organismi abbiano altresì il compito di assistere i clienti in caso di necessità.

Revisione del regolamento

La prima valutazione rivestirà grande importanza, in quanto la Commissione europea dovrebbe valutare il campo di applicazione e l'attuazione della proposta, tenendo conto delle evoluzioni giuridiche in materia di diritto d'autore, fiscalità, servizi audiovisivi e portabilità dei contenuti online.

Data di applicazione

Il presente regolamento si applica a decorrere da 6 mesi dopo la data di pubblicazione, il che consentirà ai clienti di beneficiare dell'eliminazione degli ostacoli che causano una discriminazione ingiustificata.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Titolo

Testo della Commissione

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE

Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante misure volte a impedire i blocchi geografici *ingiustificati* e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE

Emendamento 2

Proposta di regolamento Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

visto il protocollo n. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

Emendamento 3

Proposta di regolamento Visto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

visto il protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sull'applicazione dei principi di

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Al fine di realizzare l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno come spazio senza frontiere interne in cui la libera circolazione, tra l'altro, di beni e servizi sia garantita, non è sufficiente eliminare gli ostacoli solo a livello statale, come avviene tra gli Stati membri. Tale eliminazione può essere compromessa da privati che introducano ostacoli incompatibili con le libertà del mercato interno. Ciò si verifica quando gli operatori commerciali operanti in uno Stato membro bloccano o limitano l'accesso alle loro interfacce online, come i siti web e le app, di clienti di altri Stati membri che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere (una prassi nota come blocco geografico). Altrettanto avviene quando alcuni operatori applicano diverse condizioni generali di accesso ai propri beni e servizi ai clienti di altri Stati membri, sia online che offline. Sebbene *talvolta* tale disparità di trattamento possa essere giustificata da fattori oggettivi, in altri casi gli operatori negano l'accesso a beni o servizi a consumatori che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere, o applicano loro condizioni diverse per ragioni *puramente commerciali*.

Emendamento

(1) Al fine di realizzare l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno come spazio senza frontiere interne in cui la libera circolazione, tra l'altro, di beni e servizi sia garantita, non è sufficiente eliminare gli ostacoli solo a livello statale, come avviene tra gli Stati membri. Tale eliminazione può essere compromessa da privati che introducano ostacoli, *di vario tipo e sotto varie forme*, incompatibili con le libertà del mercato interno. Ciò si verifica quando gli operatori commerciali operanti in uno Stato membro bloccano o limitano l'accesso alle loro interfacce online, come i siti web e le app, di clienti di altri Stati membri che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere (una prassi nota come blocco geografico). Altrettanto avviene quando alcuni operatori applicano diverse condizioni generali di accesso ai propri beni e servizi ai clienti di altri Stati membri, sia online che offline. Sebbene, *in casi eccezionali*, tale disparità di trattamento possa essere giustificata da fattori oggettivi, in altri casi gli operatori negano l'accesso a beni o servizi a consumatori che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere, o applicano loro condizioni diverse per ragioni *non oggettive*. *Secondo le analisi effettuate nel quadro della valutazione d'impatto della Commissione europea, l'eliminazione dei blocchi geografici ingiustificati e di altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno potrebbe contribuire a un'espansione della dimensione del*

mercato dell'1,1 % e a una riduzione media dei prezzi tra -0,5 % e -0,6 %. Inoltre, come dimostrato dall'esito della consultazione delle parti interessate avviata dalla Commissione, ciò potrebbe contribuire a ridurre il livello di frustrazione dei clienti, che ha spesso origine nei blocchi geografici ingiustificati.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) In questo modo taluni operatori segmentano artificialmente il mercato interno lungo le frontiere interne e ostacolano la libera circolazione delle merci e dei servizi, limitando così i diritti dei consumatori e impedendo loro di beneficiare di una scelta più ampia e di condizioni ottimali. Queste pratiche discriminatorie sono un fattore importante che contribuisce ai livelli relativamente bassi di transazioni commerciali transfrontaliere all'interno dell'Unione, in particolare nel settore del commercio elettronico, il che impedisce di sviluppare appieno il potenziale di crescita del mercato interno. Specificare in quali circostanze un trattamento differenziato di questo tipo non sia in alcun modo giustificabile, dovrebbe offrire chiarezza e certezza del diritto a tutti i partecipanti alle transazioni transfrontaliere e dovrebbe garantire che le norme antidiscriminatorie vengano efficacemente applicate e fatte rispettare in tutto il mercato interno.

Emendamento

(2) In questo modo taluni operatori segmentano artificialmente il mercato interno lungo le frontiere interne e ostacolano la libera circolazione delle merci e dei servizi, limitando così i diritti dei consumatori e impedendo loro di beneficiare di una scelta più ampia **di beni e servizi** e di condizioni ottimali. Queste pratiche discriminatorie sono un fattore importante che contribuisce ai livelli relativamente bassi di transazioni commerciali transfrontaliere all'interno dell'Unione, in particolare nel settore del commercio elettronico, il che impedisce di sviluppare appieno il potenziale di crescita del mercato interno. Specificare in quali circostanze un trattamento differenziato di questo tipo non sia in alcun modo giustificabile, dovrebbe offrire chiarezza e certezza del diritto a tutti i partecipanti alle transazioni transfrontaliere e dovrebbe garantire che le norme antidiscriminatorie vengano efficacemente applicate e fatte rispettare in tutto il mercato interno.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Benché il presente regolamento miri a impedire i blocchi geografici e a eliminare in tal modo un ostacolo al funzionamento del mercato interno, è necessario tenere presente che molte altre differenze tra le legislazioni degli Stati membri, ad esempio le divergenze tra le norme nazionali, o la mancanza di un riconoscimento reciproco o di un'armonizzazione a livello dell'Unione, costituiscono tuttora ostacoli importanti che continuano a causare la frammentazione del mercato unico e, così facendo, spesso costringono gli operatori a ricorrere a pratiche di geoblocco. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero pertanto continuare a rimuovere tali ostacoli al fine di ridurre la frammentazione del mercato e completare il mercato unico.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) A norma dell'articolo 20 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, gli Stati membri sono tenuti a garantire che i prestatori di servizi stabiliti nell'Unione non trattino in modo diverso i destinatari dei servizi sulla base della loro nazionalità o del loro luogo di residenza. Tuttavia, tale disposizione non è stata pienamente efficace nella lotta alla discriminazione e non ha sufficientemente ridotto l'incertezza giuridica, soprattutto a causa della possibilità di giustificare le differenze di trattamento che consente e delle conseguenti difficoltà di applicazione pratica. Inoltre, i blocchi geografici e le altre forme di discriminazione fondate sulla

Emendamento

(3) A norma dell'articolo 20 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, gli Stati membri sono tenuti a garantire che i prestatori di servizi stabiliti nell'Unione non trattino in modo diverso i destinatari dei servizi sulla base della loro nazionalità o del loro luogo di residenza. Tuttavia, tale disposizione non è stata pienamente efficace nella lotta alla discriminazione e non ha sufficientemente ridotto l'incertezza giuridica, soprattutto a causa della possibilità di giustificare le differenze di trattamento che consente e delle conseguenti difficoltà di applicazione pratica. Inoltre, i blocchi geografici e le altre forme di discriminazione fondate sulla

nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento possono verificarsi anche in conseguenza di azioni da parte di operatori residenti in paesi terzi, che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

¹⁷ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento possono verificarsi anche in conseguenza di azioni da parte di operatori residenti in paesi terzi, che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi tanto agli operatori quanto ai fornitori di servizi, e tanto ai beni quanto ai servizi.

¹⁷ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

Emendamento

(3 bis) Il presente regolamento mira a chiarire l'articolo 20 della direttiva 2006/123/CE. Non dovrebbe essere interpretato come un atto giuridico che sostituisce la suddetta direttiva, né per quanto riguarda l'ambito di applicazione della direttiva, in merito al quale il presente regolamento rispetta gli stessi principi, escludendo le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva dal suo ambito di applicazione, né per quanto riguarda gli effetti, dato che l'applicazione della direttiva 2006/123/CE è indipendente e complementare rispetto all'applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento non può limitare la libertà d'impresa e la libertà contrattuale quali definite all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Pertanto, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno, le misure specifiche previste dal presente regolamento, che fissa una serie chiara, uniforme ed efficace di regole su alcuni aspetti in particolare, sono necessarie.

Emendamento

(4) Pertanto, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno, le misure specifiche previste dal presente regolamento, che fissa una serie chiara, uniforme ed efficace di regole su alcuni aspetti in particolare, sono necessarie. ***Tali misure dovrebbero mantenere l'equilibrio tra la protezione dei consumatori e la libertà economica e contrattuale degli operatori. A tale riguardo, agli operatori non dovrebbero essere imposti costi od oneri amministrativi sproporzionati né l'obbligo di consegna in tutti gli Stati membri. Inoltre, i nuovi obblighi imposti agli Stati membri non dovrebbero andare al di là di quanto è necessario per dare attuazione alle nuove norme.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il presente regolamento mira a evitare la discriminazione dei clienti basata sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento, compresi i blocchi geografici, nell'ambito delle transazioni commerciali transfrontaliere tra operatori e clienti relative alla vendita di beni e alla fornitura di servizi all'interno dell'Unione. Si prefigge di ***contrastare*** la discriminazione diretta e indiretta, ***comprese quindi*** le disparità di trattamento ingiustificate sulla base di altri criteri di differenziazione che producono lo stesso risultato, come l'applicazione di criteri basati direttamente sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti. Tali altri criteri possono venire applicati, in particolare, sulla base di informazioni indicanti

Emendamento

(5) Il presente regolamento mira a evitare la discriminazione dei clienti basata sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento, compresi i blocchi geografici, nell'ambito delle transazioni commerciali transfrontaliere tra operatori e clienti relative alla vendita di beni e alla fornitura di servizi all'interno dell'Unione. Si prefigge di ***evitare*** la discriminazione diretta e indiretta. ***Per discriminazione indiretta s'intende l'applicazione di criteri di differenziazione dei clienti diversi dalla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento, che producono, dal punto di vista deterministico o statistico, lo stesso risultato dell'applicazione diretta dei medesimi criteri. Il regolamento disciplina inoltre*** le disparità di trattamento ingiustificate sulla base di altri criteri di

l'ubicazione fisica dei clienti, come l'indirizzo IP utilizzato per accedere a un'interfaccia online, l'indirizzo indicato per la consegna delle merci, la scelta della lingua effettuata o lo Stato membro in cui lo strumento di pagamento del cliente è stato emesso.

differenziazione che producono lo stesso risultato, come l'applicazione di criteri basati direttamente sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti. Tali altri criteri possono venire applicati, in particolare, sulla base di informazioni indicanti l'ubicazione fisica dei clienti, come l'indirizzo IP utilizzato per accedere a un'interfaccia online, l'indirizzo indicato per la consegna delle merci, la scelta della lingua effettuata o lo Stato membro in cui lo strumento di pagamento del cliente è stato emesso.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) A norma del considerando 29 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, la questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso dei servizi, soprattutto dei servizi "on-line".

^{1 bis} Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Il presente regolamento non dovrebbe ***incidere sugli*** atti del diritto dell'Unione riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare

(10) Il presente regolamento non dovrebbe ***pregiudicare gli*** atti del diritto dell'Unione riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare

sulle disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e sulla competenza giurisdizionale di cui ai regolamenti (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ e (UE) 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, compresa l'applicazione di tali atti e norme nei singoli casi. In particolare, il semplice fatto che un operatore economico agisca in conformità alle disposizioni del presente regolamento non implica che egli diriga le sue attività verso lo Stato membro del consumatore ai fini di tale applicazione.

sulle disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e sulla competenza giurisdizionale di cui ai regolamenti (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ e (UE) 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, compresa l'applicazione di tali atti e norme nei singoli casi. In particolare, il semplice fatto che un operatore economico agisca in conformità alle disposizioni del presente regolamento non implica che egli diriga le sue attività verso lo Stato membro del consumatore ai fini di tale applicazione. ***Per tale ragione, e al fine di garantire la certezza del diritto per gli operatori che rispettano il presente regolamento, è opportuno chiarire che il semplice fatto che un operatore garantisca l'accesso alla sua interfaccia online ai clienti di un altro Stato membro, non applichi condizioni generali di accesso diverse nei casi previsti dal presente regolamento, anche, se del caso, attraverso la conclusione di contratti, o accetti strumenti di pagamento di un altro Stato membro, non dovrebbe di per sé essere interpretato, ai fini della determinazione del diritto applicabile e della competenza giurisdizionale, come un'indicazione del fatto che le attività dell'operatore sono dirette verso lo Stato membro del cliente, a meno che ulteriori elementi non dimostrino l'esistenza di un'intenzione da parte dell'operatore di dirigere le attività verso tale Stato membro conformemente alla legislazione dell'Unione.***

²⁴ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

²⁵ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia

²⁴ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

²⁵ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le pratiche discriminatorie che il presente regolamento intende affrontare vengono messe in atto di solito attraverso termini e condizioni generali e altre informazioni stabilite e applicate da o per conto dell'operatore interessato, come presupposto per ottenere accesso ai prodotti o servizi in questione, e che vengono messi a disposizione del pubblico in generale. Tali condizioni generali di accesso comprendono, tra l'altro, prezzi, condizioni di pagamento e condizioni di consegna. Possono essere messe a disposizione del pubblico da o per conto dell'operatore attraverso diversi mezzi, come le informazioni divulgate dalla pubblicità o da siti web, o contenute nella documentazione precontrattuale o contrattuale. Tali condizioni si applicano in assenza di un accordo diverso negoziato individualmente e concluso direttamente tra l'operatore ed il cliente. Termini e condizioni negoziati individualmente tra l'operatore e i clienti non vanno considerati condizioni generali di accesso ai fini del presente regolamento.

Emendamento

(11) Le pratiche discriminatorie che il presente regolamento intende affrontare vengono messe in atto di solito attraverso termini e condizioni generali e altre informazioni stabilite e applicate da o per conto dell'operatore interessato, come presupposto per ottenere accesso ai prodotti o servizi in questione, e che vengono messi a disposizione del pubblico in generale. Tali condizioni generali di accesso comprendono, tra l'altro, prezzi, **obblighi basati sui prefissi telefonici**, condizioni di pagamento e condizioni di consegna. Possono essere messe a disposizione del pubblico da o per conto dell'operatore attraverso diversi mezzi, come le informazioni divulgate dalla pubblicità o da siti web, o contenute nella documentazione precontrattuale o contrattuale. Tali condizioni si applicano in assenza di un accordo diverso negoziato individualmente e concluso direttamente tra l'operatore ed il cliente. Termini e condizioni negoziati individualmente tra l'operatore e i clienti non vanno considerati condizioni generali di accesso ai fini del presente regolamento.

Motivazione

Possono verificarsi discriminazioni qualora gli operatori richiedano che il cliente disponga di un numero di telefono con un codice paese specifico per completare una transazione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) *Le divergenti modalità di fissazione dei prezzi nei singoli Stati membri non dovrebbero essere considerate pratiche discriminatorie.*

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Sia i consumatori che le imprese devono essere tutelati dalla discriminazione per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o di stabilimento quando agiscono come clienti ai fini del presente regolamento. Tuttavia, tale protezione non dovrebbe estendersi ai clienti che acquistano un bene o un servizio per la rivendita, poiché interesserebbe sistemi di distribuzione ampiamente utilizzati dalle aziende nelle relazioni tra imprese, quali la distribuzione esclusiva e selettiva, che in genere *consentire* ai fabbricanti di scegliere i propri rivenditori al dettaglio, nel rispetto delle regole di concorrenza.

Emendamento

(12) Sia i consumatori che le imprese devono essere tutelati dalla discriminazione per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o di stabilimento quando agiscono come clienti ai fini del presente regolamento. Tuttavia, tale protezione non dovrebbe estendersi ai clienti che acquistano un bene o un servizio per la rivendita, **la locazione commerciale o la trasformazione e la lavorazione dei beni acquistati**, poiché interesserebbe sistemi di distribuzione ampiamente utilizzati dalle aziende nelle relazioni tra imprese, quali la distribuzione esclusiva e selettiva, che in genere *consentono* ai fabbricanti di scegliere i propri rivenditori al dettaglio, nel rispetto delle regole di concorrenza. ***I clienti dovrebbero essere tutelati dalla discriminazione per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o di stabilimento solo quando acquistano un bene o un servizio per uso finale.***

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per aumentare le possibilità per i

Emendamento

(14) Per aumentare le possibilità per i

clienti di accedere alle informazioni relative alle vendite di beni e alla prestazione di servizi per il mercato interno e **ad** aumentare la trasparenza, anche per quanto riguarda i prezzi, gli operatori non devono impedire ai clienti attraverso l'uso di misure tecnologiche o di altro tipo di avere pieno e pari accesso alle interfacce online in base alla nazionalità oppure al luogo di residenza o di stabilimento. Tali misure tecnologiche possono comprendere, in particolare, le tecnologie utilizzate per determinare l'ubicazione fisica del cliente, compresa la tracciabilità attraverso l'indirizzo IP, le coordinate ottenute tramite un sistema globale di navigazione satellitare o i dati relativi a un'operazione di pagamento. Tuttavia, il divieto di discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle interfacce online non va essere inteso come un obbligo da parte dell'operatore di effettuare transazioni commerciali con i clienti.

clienti di accedere alle informazioni relative alle vendite di beni e alla prestazione di servizi per il mercato interno e aumentare la trasparenza, anche per quanto riguarda i prezzi, **ma non solo**, gli operatori **o eventuali altre parti che agiscono a loro nome, ivi inclusi gli intermediari e gli operatori di interfacce online finalizzate all'accesso**, non devono impedire ai clienti attraverso l'uso di misure tecnologiche o di altro tipo di avere pieno e pari accesso alle interfacce online in base alla nazionalità oppure al luogo di residenza o di stabilimento. Tali misure tecnologiche possono comprendere, in particolare, **e senza tuttavia limitarsi a esse**, le tecnologie utilizzate per determinare l'ubicazione fisica del cliente, compresa la tracciabilità attraverso l'indirizzo IP, **la cronologia e/o gli schemi di navigazione, il monitoraggio o la localizzazione GSM**, le coordinate ottenute tramite un sistema globale di navigazione satellitare o i dati relativi a un'operazione di pagamento. Tuttavia, il divieto di discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle interfacce online non va essere inteso come un obbligo da parte dell'operatore di effettuare transazioni commerciali con i clienti.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) In alcuni casi, il blocco, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento senza l'assenso del cliente ad una versione alternativa di un'interfaccia online per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento del cliente potrebbero essere necessari per garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dalla legislazione degli Stati

membri in conformità con il diritto dell'Unione. Tali leggi possono limitare l'accesso dei clienti a determinati beni o servizi, ad esempio vietando la visualizzazione di contenuti specifici in alcuni Stati membri. Non si dovrebbe impedire agli operatori di rispettare tali requisiti e di bloccare o limitare l'accesso a determinati clienti o a clienti in determinati territori o reindirizzarli verso un'interfaccia online, nella misura in cui ciò è necessario per tali ragioni. Se un operatore blocca o limita l'accesso a un'interfaccia online al fine di garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dalla legislazione degli Stati membri, l'operatore dovrebbe fornire una chiara motivazione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) In alcuni casi, il blocco, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento senza l'assenso del cliente ad una versione alternativa di un'interfaccia online per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento del cliente potrebbero essere necessari per garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dalla legislazione degli Stati membri in conformità con il diritto dell'Unione. Tali leggi possono limitare l'accesso dei clienti a determinati beni o servizi, ad esempio vietando la visualizzazione di contenuti specifici in alcuni Stati membri. Non si dovrebbe impedire agli operatori di rispettare tali requisiti e di bloccare o limitare l'accesso a determinati clienti o a clienti in determinati territori o reindirizzarli verso un'interfaccia online, nella misura in cui ciò è necessario per tali

Emendamento

(16) In alcuni casi, il blocco, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento senza l'assenso del cliente ad una versione alternativa di un'interfaccia online per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento del cliente potrebbero essere necessari per garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dalla legislazione degli Stati membri in conformità con il diritto dell'Unione. Tali leggi possono limitare l'accesso dei clienti a determinati beni o servizi, ad esempio vietando la visualizzazione di contenuti specifici in alcuni Stati membri. Non si dovrebbe impedire agli operatori di rispettare tali requisiti e di bloccare o limitare l'accesso a determinati clienti o a clienti in determinati territori o reindirizzarli verso un'interfaccia online, nella misura in cui ciò è necessario per tali

ragioni.

ragioni. ***Inoltre, l'applicazione del presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare le loro norme e i loro principi fondamentali in materia di libertà di stampa e di espressione.***

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) In una serie di casi specifici, eventuali differenze nel trattamento dei clienti attraverso l'applicazione di condizioni generali di accesso, compreso il puro e semplice rifiuto di vendere beni o prestare servizi, per motivi connessi con la nazionalità o il luogo di residenza o di stabilimento dei clienti non possono essere oggettivamente giustificate. In tali situazioni ogni discriminazione di questo tipo dovrebbe essere vietata e i clienti dovrebbero perciò avere il diritto, alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento, di effettuare transazioni commerciali alle stesse condizioni di un consumatore locale e accedere pienamente e in modo paritario ai diversi prodotti o servizi offerti a prescindere dalla loro nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento. Ove necessario, gli operatori dovrebbero pertanto adottare misure per garantire il rispetto di tale divieto di discriminazione qualora la mancata adozione di tali misure impedisse ai clienti interessati tale accesso pieno e paritario. Tuttavia, il divieto applicabile in tali situazioni non comporta che gli operatori commerciali non possano dirigere le loro attività verso Stati membri diversi o determinati gruppi di clienti ricorrendo a offerte mirate e termini e condizioni diversi, anche predisponendo interfacce online specifiche per paese.

Emendamento

(17) In una serie di casi specifici, eventuali differenze nel trattamento dei clienti attraverso l'applicazione di condizioni generali di accesso, compreso il puro e semplice rifiuto di vendere beni o prestare servizi, per motivi connessi con la nazionalità o il luogo di residenza o di stabilimento dei clienti non possono essere oggettivamente giustificate. In tali situazioni ogni discriminazione di questo tipo dovrebbe essere vietata e i clienti dovrebbero perciò avere il diritto, alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento, di effettuare transazioni commerciali alle stesse condizioni di un consumatore locale e accedere pienamente e in modo paritario ai diversi prodotti o servizi offerti a prescindere dalla loro nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento, ***o eventuali altri mezzi indiretti correlati a tali criteri che non possono essere oggettivamente giustificati ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno.*** Ove necessario, gli operatori dovrebbero pertanto adottare misure per garantire il rispetto di tale divieto di discriminazione qualora la mancata adozione di tali misure impedisse ai clienti interessati tale accesso pieno e paritario. Tuttavia, il divieto applicabile in tali situazioni non comporta che gli operatori commerciali non possano dirigere le loro attività verso Stati membri diversi o

determinati gruppi di clienti ricorrendo a offerte mirate e termini e condizioni diversi, anche predisponendo interfacce online specifiche per paese. ***Tuttavia, qualora siano applicate condizioni diverse a servizi o beni per ragioni oggettive, ciò non costituisce una discriminazione illegittima, come definito all'articolo 20 e nel considerando 95 della direttiva 2006/123/CE.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) disciplina i contratti conclusi dai consumatori. A norma di tale articolo, un contratto concluso da un consumatore con un operatore è disciplinato dalla legge dello Stato nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che l'operatore diriga con qualsiasi mezzo un'attività professionale o commerciale verso tale paese. Nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), il prestatore non dirige la sua attività verso lo Stato membro del consumatore. In tal caso, il regolamento Roma I stabilisce che il contratto non è disciplinato dalla legge del paese di residenza del consumatore. Si applica il principio della libertà di scelta (articolo 3 del regolamento Roma I). Lo stesso vale per quanto concerne la competenza giurisdizionale, disciplinata dal regolamento (UE) n. 1215/2012.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) La prima di queste situazioni è quella in cui l'operatore vende beni la cui consegna transfrontaliera non viene effettuata da lui o per suo conto nello Stato membro di residenza del cliente. In tale situazione, l'acquirente deve poter acquistare beni esattamente alle stesse condizioni, inclusi i prezzi e le condizioni relative alla consegna di cui godrebbero analoghi clienti residenti nello Stato membro dell'operatore. Ciò può significare che un cliente straniero debba ritirare il bene in tale Stato membro o in un altro Stato membro in cui l'operatore ne effettua la consegna. In questo caso, non occorre effettuare l'iscrizione al registro IVA nello Stato membro del cliente, né provvedere alla consegna transfrontaliera dei beni.

Emendamento

(18) La prima di queste situazioni è quella in cui l'operatore vende beni la cui consegna transfrontaliera non viene effettuata da lui o per suo conto nello Stato membro di residenza del cliente. In tale situazione, ***purché sia stato stipulato un contratto tra l'operatore e l'acquirente***, l'acquirente deve poter acquistare beni esattamente alle stesse condizioni, incluse le condizioni relative alla consegna di cui godrebbero analoghi clienti residenti nello Stato membro dell'operatore. Ciò può significare che un cliente straniero debba ritirare il bene in tale Stato membro o in un altro Stato membro in cui l'operatore ne effettua la consegna. In questo caso, non occorre effettuare l'iscrizione al registro IVA nello Stato membro del cliente, né provvedere alla consegna transfrontaliera dei beni. ***L'operatore non deve essere obbligato a consegnare i beni.***

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) La seconda situazione riguarda la fornitura di servizi tramite mezzi elettronici, ad esclusione dei servizi che consistono principalmente nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, come servizi di cloud computing, archiviazione dei dati, hosting di siti web e installazione di firewall. In questo caso, non è richiesta la consegna fisica, poiché i servizi vengono forniti per via elettronica. L'operatore può dichiarare e pagare l'IVA in modo semplificato in conformità delle norme sul mini sportello unico per l'IVA (MOSS) previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del

Emendamento

(19) La seconda situazione riguarda la fornitura di servizi tramite mezzi elettronici, ad esclusione dei servizi che consistono principalmente nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, come servizi di cloud computing, archiviazione dei dati, hosting di siti web e installazione di firewall. In questo caso, non è richiesta la consegna fisica, poiché i servizi vengono forniti per via elettronica. L'operatore può dichiarare e pagare l'IVA in modo semplificato in conformità delle norme sul mini sportello unico per l'IVA (MOSS) previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio²⁶. ***Eventuali differenze nel***

Consiglio²⁶.

prezzo finale, che potrebbero verificarsi come conseguenza dell'applicazione di diverse aliquote IVA conformemente alla normativa applicabile nel luogo di consumo, non dovrebbero comportare l'applicazione di differenti condizioni di accesso.

²⁶ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

²⁶ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Il divieto di discriminazione in tali situazioni non dovrebbe tuttavia essere considerato una limitazione del diritto degli operatori di sviluppare la loro strategia commerciale rivolgendo le loro attività verso uno Stato membro diverso o determinati gruppi di clienti e ricorrendo a offerte mirate e a termini e condizioni differenti, tra cui interfacce online specifiche per paese o per regione. Cionondimeno, allorché un cliente straniero cerca di accedere a tali interfacce online e offerte mirate, conformemente a una serie di termini e condizioni particolari, tale cliente dovrebbe beneficiare degli stessi diritti contrattuali ed essere soggetto agli stessi obblighi applicabili alle operazioni nazionali. A norma del presente regolamento, dovrebbe essere possibile introdurre limitazioni territoriali alla fornitura di servizi post-vendita derivanti da termini e condizioni accettati dal cliente, conformemente al diritto dell'Unione e alla legislazione nazionale

adottata in virtù del diritto dell'Unione. Il rispetto del presente regolamento non dovrebbe comportare l'obbligo per gli operatori di provvedere alla consegna transfrontaliera dei beni, né l'obbligo di ritirare tali beni dal paese di stabilimento o di residenza del cliente.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Gli operatori che rientrano nel regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE²⁷ del Consiglio non sono tenuti al pagamento dell'IVA. Per tali operatori, quando prestano servizi mediante mezzi elettronici, il divieto di applicare condizioni generali di accesso diverse per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente, comporterebbe l'obbligo di iscriversi per tenere conto dell'IVA di altri Stati membri e potrebbe comportare costi aggiuntivi, cosa che rappresenterebbe un onere sproporzionato, considerando le dimensioni e le caratteristiche degli operatori interessati. Pertanto, questi operatori dovrebbero essere esentati da tale divieto finché è applicabile il suddetto regime.

²⁷ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

Emendamento

(22) Gli operatori che rientrano nel regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE²⁷ del Consiglio non sono tenuti al pagamento dell'IVA ***nello Stato membro in cui sono stabiliti.*** Per tali operatori, quando prestano servizi mediante mezzi elettronici, il divieto di applicare condizioni generali di accesso diverse per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente, comporterebbe l'obbligo di iscriversi per tenere conto dell'IVA di altri Stati membri e potrebbe comportare costi aggiuntivi, cosa che rappresenterebbe un onere sproporzionato, considerando le dimensioni e le caratteristiche degli operatori interessati. Pertanto, questi operatori dovrebbero essere esentati da tale divieto finché è applicabile il suddetto regime.

²⁷ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 24

(24) Ai sensi del diritto dell'Unione, gli operatori sono liberi, in linea di principio, di decidere quali mezzi di pagamento accettare, **compresi i marchi** di pagamento. Tuttavia, una volta effettuata la scelta, tenuto conto del quadro giuridico vigente per i servizi di pagamento, non vi sono ragioni affinché gli operatori discriminino i clienti all'interno dell'Unione rifiutando di effettuare alcune operazioni commerciali, o applicando a tali transazioni modalità di pagamento diverse, per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento del cliente. In questo particolare contesto, l'ingiustificata disparità di trattamento per motivi legati all'ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione dovrebbe essere a sua volta espressamente vietata. Occorre inoltre ricordare che il regolamento (UE) n. 260/2012 vieta già a tutti i beneficiari, compresi gli operatori, di esigere che i conti bancari siano ubicati in un determinato Stato membro per accettare un pagamento in euro.

(24) Ai sensi del diritto dell'Unione, gli operatori sono liberi, in linea di principio, di decidere quali mezzi di pagamento accettare. **A norma del regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} e della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 ter}, gli operatori che accettano uno strumento di pagamento basato su carta di un marchio e di una categoria specifici non sono in alcun modo obbligati ad accettare strumenti di pagamento basati su carta della stessa categoria ma di diverso marchio, oppure dello stesso marchio ma di diversa categoria.** Tuttavia, una volta effettuata la scelta, tenuto conto del quadro giuridico vigente per i servizi di pagamento, non vi sono ragioni affinché gli operatori discriminino i clienti all'interno dell'Unione rifiutando di effettuare alcune operazioni commerciali, o applicando a tali transazioni modalità di pagamento diverse, per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento del cliente. In questo particolare contesto, l'ingiustificata disparità di trattamento per motivi legati all'ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione dovrebbe essere a sua volta espressamente vietata. **La Commissione europea dovrebbe valutare il ricorso a incentivi per promuovere l'uso di servizi di pagamento europei. La Commissione dovrebbe inoltre valutare se stabilire un quadro giuridico che, nel rispetto del principio della libertà contrattuale, garantisca la protezione delle imprese e dei consumatori laddove la transazione avvenga attraverso modalità di pagamento alternative, inclusi le valute virtuali, altre transazioni di tipo blockchain e i portafogli elettronici. I dati personali generati dalle transazioni del**

*commercio elettronico dovrebbero essere archiviati in centri dati dell'Unione, a prescindere dal luogo in cui ha sede la società di pagamento, a meno che il trasferimento di tali dati verso un paese terzo avvenga in conformità al regolamento (UE) 2016/679 e garantisca un adeguato livello di protezione per i consumatori e per le imprese. Occorre inoltre ricordare che il regolamento (UE) n. 260/2012 vieta già a tutti i beneficiari, compresi gli operatori, di esigere che i conti bancari siano ubicati in un determinato Stato membro per accettare un pagamento in euro. **Gli operatori dovrebbero mantenere la facoltà di addebitare spese per l'uso di uno strumento di pagamento. Tuttavia, tale diritto dovrebbe essere soggetto alle restrizioni introdotte dall'articolo 62 della direttiva (UE) 2015/2366^{1 quater}, il che significa tra l'altro che tali spese aggiuntive non possono essere superiori al costo effettivo sostenuto dall'operatore.***

^{1 bis} Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).

^{1 ter} Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

^{1 quater} Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) *Qualora un governo, una banca centrale o un altro organo di regolamentazione adottino provvedimenti intesi a limitare il flusso di capitale in entrata e in uscita dall'economia di uno Stato membro, quali ad esempio limitazioni relative ai capitali, il presente regolamento dovrebbe continuare ad applicarsi conformemente al diritto dell'Unione, alla legislazione nazionale applicabile e alle relative limitazioni imposte a norma del diritto dell'Unione. Pertanto, dovrebbe essere vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta sulla base di fattori quali la nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento del cliente, l'ubicazione del conto di pagamento, il luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o il luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione.*

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) *I dati generati dal commercio elettronico e dalle operazioni online dovrebbero essere conformi al quadro legislativo relativo al traffico e all'ubicazione, alla conservazione, alla protezione e all'analisi dei dati, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione. Le reti e i sistemi informativi dovrebbero funzionare*

conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, garantendo la massima sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

^{1 bis} Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) I **consumatori** dovrebbero poter ricevere assistenza da parte delle autorità competenti allo scopo di facilitare la risoluzione delle controversie con gli operatori derivanti dall'applicazione del presente regolamento, ad esempio attraverso l'uso di un modulo uniforme per i reclami.

Emendamento

(28) I **clienti** dovrebbero poter ricevere assistenza da parte delle autorità competenti allo scopo di facilitare la risoluzione delle controversie con gli operatori derivanti dall'applicazione del presente regolamento, ad esempio attraverso l'uso di un modulo uniforme per i reclami.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento intende contribuire al buon funzionamento del mercato interno, evitando le discriminazioni fondate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti.

Emendamento

1. Il presente regolamento intende contribuire al buon funzionamento del mercato interno, evitando le discriminazioni fondate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti *e definendo, fra l'altro, le situazioni in cui un trattamento differente, di cui all'articolo 20, paragrafo*

2, della direttiva 2006/123/CE, non potrà in alcuna circostanza essere giustificato, ad eccezione dei casi in cui potrebbero applicarsi condizioni differenti a beni e servizi per motivi oggettivi, conformemente al medesimo articolo della direttiva 2006/123/CE.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il presente regolamento non può limitare la libertà d'impresa e la libertà contrattuale sancite dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il presente regolamento non pregiudica gli atti del diritto dell'Unione riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile. La conformità al presente regolamento non implica che un operatore diriga le sue attività verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o il domicilio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1215/2012.

5. Il presente regolamento non pregiudica gli atti del diritto dell'Unione riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile. La conformità al presente regolamento non implica che un operatore diriga le sue attività verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o il domicilio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1215/2012. ***In particolare, se in conformità del presente regolamento un operatore garantisce ai clienti l'accesso alla sua interfaccia online indipendentemente dalla loro nazionalità o luogo di residenza, non applica diverse condizioni generali di accesso nella vendita dei propri beni o***

nella fornitura dei propri servizi nei casi previsti dal presente regolamento, o accetta strumenti di pagamento emessi in un altro Stato membro su base non discriminatoria, non si ritiene che tale operatore diriga le sue attività verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o il domicilio, a meno che sia dimostrata l'esistenza di elementi aggiuntivi che rivelino la volontà generale dell'operatore di dirigere la sua attività verso tale Stato membro.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini del presente regolamento si applicano *le definizioni* di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, all'articolo 2, paragrafi 10, 20 e 30 del regolamento (UE) n. 2015/751 *del Parlamento europeo e del Consiglio*³² e all'articolo 4, paragrafi 8, 9, 11, 12, 14, 23, 24 e 30 della direttiva (UE) 2015/2366.

Emendamento

Ai fini del presente regolamento si applicano *la definizione di "servizi prestati tramite mezzi elettronici"* di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, *le definizioni di "commissione interbancaria", "strumento di pagamento basato su carta", "marchio di pagamento", "carta di debito", "carta di credito" e "carta prepagata" quali enunciate, rispettivamente*, all'articolo 2, paragrafi 10, 20, 30, 33, 34 e 35 del regolamento (UE) 2015/751 e *le definizioni di "operazione di pagamento", "pagatore", "prestatore di servizi di pagamento", "conto di pagamento", "strumento di pagamento", "addebito diretto", "bonifico" e "autenticazione forte del cliente" quali enunciate, rispettivamente*, all'articolo 4, paragrafi 5, 8, 11, 12, 14, 23, 24 e 30 della direttiva (UE) 2015/2366.

³² *Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123*

del 19.5.2015, pag. 1).

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

Emendamento

Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni:

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) "cliente": un consumatore o un'impresa che ha la cittadinanza di uno Stato membro o ha la propria residenza o luogo di stabilimento in uno Stato membro e che intende acquistare o acquista un bene o un servizio all'interno dell'Unione, a scopo diverso dalla rivendita;

Emendamento

(c) "cliente": un consumatore o un'impresa che ha la cittadinanza di uno Stato membro o ha la propria residenza o luogo di stabilimento in uno Stato membro e che intende acquistare o acquista un bene o un servizio all'interno dell'Unione, a scopo diverso dalla rivendita, ***il noleggino, la trasformazione o la lavorazione su scala commerciale; il presente regolamento contempla esclusivamente l'intenzione di utilizzo finale da parte di tale consumatore o impresa;***

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) "condizioni generali di accesso": tutti i termini, le condizioni e le altre informazioni, compresi i prezzi di vendita, che regolano l'accesso dei clienti ai beni o servizi offerti in vendita da un operatore, stabiliti, applicati e resi disponibili al pubblico da o per conto dell'operatore e che

Emendamento

(d) "condizioni generali di accesso": tutti i termini, le condizioni e le altre informazioni, compresi i prezzi di vendita ***e i requisiti basati sui prefissi telefonici***, che regolano l'accesso dei clienti ai beni o servizi offerti in vendita da un operatore, stabiliti, applicati e resi disponibili al

si applicano in assenza di un accordo negoziato individualmente tra l'operatore e il cliente;

pubblico da o per conto dell'operatore e che si applicano in assenza di un accordo negoziato individualmente tra l'operatore e il cliente;

Motivazione

Possono verificarsi discriminazioni qualora gli operatori richiedano che il cliente disponga di un numero di telefono con un codice paese specifico per completare una transazione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) "interfaccia online": qualsiasi software, compresi siti web e applicazioni, gestiti da o per conto di un commerciante che serve a fornire ai clienti l'accesso a prodotti o servizi dell'operatore al fine di effettuare una transazione commerciale riguardo a tali beni o servizi;

Emendamento

(f) "interfaccia online": qualsiasi software, compresi siti web **o parte di essi** e applicazioni, gestiti da o per conto di un commerciante che serve a fornire ai clienti l'accesso a prodotti o servizi dell'operatore al fine di effettuare una transazione commerciale riguardo a tali beni o servizi;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Gli operatori non possono, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente, reindirizzare i clienti ad una versione della loro interfaccia online diversa da quella cui il cliente desiderava accedere inizialmente per via della sua struttura, della lingua usata o di altre caratteristiche che la rendono specificamente destinata ai clienti con una particolare nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento, a meno che il cliente non abbia dato preventivamente il proprio consenso esplicito al reindirizzamento.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

In caso di reindirizzamento con l'esplicito consenso del cliente, la versione **originale** dell'interfaccia online deve restare facilmente accessibile per il cliente in questione.

Emendamento

In caso di reindirizzamento con l'esplicito consenso del cliente, la versione dell'interfaccia online **alla quale il cliente desiderava accedere inizialmente** deve restare facilmente accessibile per il cliente in questione.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il blocco, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento di determinati clienti o di clienti in determinati territori sia necessario al fine di garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o da atti legislativi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione.

Emendamento

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il blocco **dell'interfaccia online**, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento di determinati clienti o di clienti in determinati territori sia necessario al fine di garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o da atti legislativi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quando l'operatore blocca o limita l'accesso dei clienti a un'interfaccia online o reindirizza i clienti a una diversa versione dell'interfaccia online in conformità con il paragrafo 4, è tenuto a fornirne una chiara **giustificazione**. Tale **giustificazione** è data nella lingua dell'interfaccia online cui il cliente desiderava accedere inizialmente.

Emendamento

4. Quando l'operatore blocca o limita l'accesso dei clienti a un'interfaccia online o reindirizza i clienti a una diversa versione dell'interfaccia online in conformità con il paragrafo 3, è tenuto a fornirne una chiara **motivazione ai clienti interessati**. Tale **motivazione** è data nella lingua dell'interfaccia online cui il cliente

desiderava accedere inizialmente.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli operatori non applicano diverse condizioni generali di accesso ai propri beni o servizi per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente nelle *seguenti* situazioni:

Emendamento

1. Gli operatori non applicano diverse condizioni generali di accesso ai propri beni o servizi per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente nelle situazioni *in cui il cliente intende*:

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) *l'operatore vende* beni la cui consegna transfrontaliera nello Stato membro del cliente non viene effettuata da o per conto dell'operatore;

Emendamento

(a) *acquistare da un operatore* beni la cui consegna transfrontaliera nello Stato membro del cliente non viene effettuata da o per conto dell'operatore;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) *l'operatore fornisce* servizi tramite mezzi elettronici, ad esclusione dei servizi che consistono principalmente nel fornire l'accesso e l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti;

Emendamento

(b) *ricevere da un operatore* servizi tramite mezzi elettronici, ad esclusione dei servizi che consistono principalmente nel fornire l'accesso e l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti;

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) ***l'operatore fornisce*** servizi diversi da quelli di cui alla lettera b), ***e tali servizi sono prestati al cliente nei locali dell'operatore o in un luogo fisico in cui l'operatore esercita la sua attività, in uno Stato membro diverso da quello di cui il cliente ha la cittadinanza o in cui ha la residenza o il luogo di stabilimento.***

Emendamento

(c) ***ricevere*** servizi diversi da quelli di cui alla lettera b) ***da un operatore in uno Stato membro in cui tale operatore esercita la sua attività e allorché*** il cliente ha la cittadinanza o ha la residenza o il luogo di stabilimento ***in un altro Stato membro.***

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli operatori non possono applicare condizioni diverse di pagamento per la vendita di beni e la prestazione di servizi per motivi connessi con la nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento del cliente, l'ubicazione del conto di pagamento, il luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o il luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione, nei seguenti casi:

Emendamento

1. Gli operatori non possono applicare condizioni diverse di pagamento, ***nell'ambito dei metodi di pagamento elettronico, ovvero i bonifici, gli addebiti diretti o gli strumenti di pagamento basati su carta di un marchio o di una categoria specifici,*** per la vendita di beni e la prestazione di servizi per motivi connessi con la nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento del cliente, l'ubicazione del conto di pagamento, il luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o il luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione, nei seguenti casi:

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) ***i pagamenti vengono effettuati tramite transazioni elettroniche mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su carta all'interno***

Emendamento

soppresso

dello stesso marchio di pagamento;

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) *il beneficiario può richiedere* l'autenticazione forte del cliente *da parte del pagatore* a norma della direttiva (UE) 2015/2366;

Emendamento

(b) *l'identità del pagatore o la validità dell'uso del metodo di pagamento possono essere verificate mediante* l'autenticazione forte del cliente a norma della direttiva (UE) 2015/2366;

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) *i pagamenti sono effettuati* in una valuta accettata dal *beneficiario*.

Emendamento

(c) *le operazioni di pagamento sono effettuate* in una valuta accettata *dall'operatore*.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non preclude agli operatori il diritto di trattenere i beni o sospendere la fornitura del servizio sulla base di motivi oggettivi, fino a quando l'operazione di pagamento non sarà correttamente avviata.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non preclude agli operatori la possibilità di addebitare spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento basati su carta le cui commissioni interbancarie non sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751 e per i servizi di pagamento ai quali non si applica il regolamento (UE) n. 260/2012. Le spese addebitate non superano i costi sostenuti dall'operatore per l'utilizzo dello strumento di pagamento.

Emendamento

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non preclude agli operatori la possibilità di addebitare spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento basati su carta le cui commissioni interbancarie non sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751 e per i servizi di pagamento ai quali non si applica il regolamento (UE) n. 260/2012, ***purché non siano stati adottati, nelle normative nazionali degli Stati membri, divieti o limitazioni per quanto riguarda il diritto di imporre spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento a norma dell'articolo 62, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366.*** Le spese addebitate non superano i costi sostenuti dall'operatore per l'utilizzo dello strumento di pagamento.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Gli accordi che, per quanto riguarda le vendite passive, impongono agli operatori l'obbligo di agire in violazione del presente regolamento sono automaticamente ***nulli***.

Emendamento

Le disposizioni contrattuali che, per quanto riguarda le vendite passive ***ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione***, impongono agli operatori l'obbligo di agire in violazione del presente regolamento sono automaticamente ***nulle e prive di effetto***.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell'applicazione del presente regolamento.

Emendamento

1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi ***esistenti*** responsabili dell'applicazione del presente regolamento

Gli Stati membri garantiscono che l'organismo o gli organismi designati responsabili del rispetto del presente regolamento dispongano di mezzi adeguati ed efficaci.

per quanto riguarda gli operatori e i clienti. Fatti salvi gli altri meccanismi di informazione e cooperazione, i suddetti organismi sono responsabili di garantire la cooperazione transfrontaliera con gli organismi degli altri Stati membri mediante i mezzi elettronici opportuni. Gli Stati membri garantiscono che l'organismo o gli organismi designati responsabili del rispetto del presente regolamento dispongano di mezzi adeguati ed efficaci.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ove non esistano altri meccanismi di informazione e cooperazione, è fatto ricorso alle strutture esistenti. Ai fini del presente articolo, è utilizzato il sistema di informazione del mercato interno ("IMI") istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.

^{1 bis} Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Assistenza ai **consumatori**

Emendamento

Assistenza ai **clienti**

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Gli operatori indicano le condizioni generali di accesso ed eventuali restrizioni a norma del presente regolamento al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, conformemente all'articolo 8 della direttiva 2011/83/UE.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni Stato membro conferisce la responsabilità di fornire assistenza pratica **ai consumatori** a uno o più organismi in caso di controversia tra un **consumatore** e un operatore derivante dall'applicazione del presente regolamento. **Ogni Stato membro designa uno o più organismi cui compete tale compito.**

1. Ogni Stato membro conferisce la responsabilità di fornire assistenza pratica **e informazioni ai clienti** a uno o più organismi **incaricati dell'applicazione**, in caso di controversia tra un **cliente** e un operatore derivante dall'applicazione del presente regolamento.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 devono fornire ai **consumatori** un modello uniforme di modulo per presentare reclami agli organismi di cui al paragrafo 1 e

2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 devono fornire ai **clienti** un modello uniforme di modulo per presentare reclami agli organismi di cui al paragrafo 1 **del**

all'articolo 7, paragrafo 1. La Commissione assiste gli organismi nell'elaborazione di tale modello.

presente articolo e all'articolo 7, paragrafo 1. La Commissione assiste gli organismi nell'elaborazione di tale modello. ***Tali organismi hanno la responsabilità, fra l'altro, di accettare i reclami dei clienti, inoltrare i reclami agli organismi degli altri Stati membri e facilitare le comunicazioni fra clienti e operatori al fine di agevolare la risoluzione delle controversie.***

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il [data: due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni **cinque** anni, la Commissione riferisce sulla valutazione del presente regolamento al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale relazione, ove necessario, è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento, alla luce degli sviluppi giuridici, tecnici ed economici.

Emendamento

1. Entro il [data: due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni **tre** anni, la Commissione riferisce sulla valutazione del presente regolamento al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale relazione, ove necessario, è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento, alla luce degli sviluppi giuridici, tecnici ed economici.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***La prima valutazione di cui al paragrafo 1 viene effettuata, in particolare, allo scopo di stabilire se il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), vada applicato anche ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti,***

Emendamento

soppresso

a condizione che il commerciante abbia i necessari diritti per i territori interessati.

Motivazione

L'accesso a opere protette da diritto d'autore o ad altri materiali protetti e l'uso di tali opere o materiali dovrebbero continuare a esulare dall'ambito di applicazione del presente regolamento. In tal modo si evitano sovrapposizioni con altri elementi della legislazione dell'UE.

Emendamento 60

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 2**

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dal [data: ***sei*** mesi dopo la data della sua pubblicazione].

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [data: ***dodici*** mesi dopo la data della sua pubblicazione].

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno
Riferimenti	COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 9.6.2016
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 9.6.2016
Relatore per parere Nomina	Eva Kaili 6.7.2016
Esame in commissione	9.11.2016
Approvazione	26.1.2017
Esito della votazione finale	+: 44 -: 13 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieke Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Amjad Bashir, Michał Boni, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Massimiliano Salini, Anne Sander, Davor Škrlec, Pavel Telička